



0 8348-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Angela Tardio	- Presidente -	Sent. n. sez. 2906/2022-
Palma Talerico		CC - 18/10/2022
Francesco Centofanti	- Relatore -	R.G.N. 17584/2022
Eva Toscani		
Alessandro Centonze		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l'indagato, l'avvocato (omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo – decidendo in sede di rinvio, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, ad opera della Quinta Sezione penale di questa Corte, di pregressa ordinanza di reiezione di appello cautelare – confermava l'ordinanza del G.i.p. del locale Tribunale, che aveva respinto l'istanza di (omissis) volta alla sostituzione, per ragioni di salute, della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Il Tribunale, previa acquisizione di aggiornata relazione sanitaria da parte dell'istituto penitenziario, descriveva le condizioni di salute dell'interessato, nel quadro pluripatologico che le contrassegnava, e ne ribadiva la persistente compatibilità con il regime carcerario, idoneo a fronteggiarle, secondo quanto già rilevata dal perito nominato dal G.i.p.

Quanto al rischio epidemiologico, il Tribunale osservava che l'interessato era vaccinato nel numero di dosi prescritte ed era guarito dal COVID-19, mentre l'istituto penitenziario aveva, per parte sua, adottato efficaci misure di profilassi sanitaria.

2. Ricorre l'indagato per cassazione, con rituale mandato difensivo.

Nel motivo unico deduce inosservanza dell'obbligo di uniformazione alla sentenza rescindente e vizio della motivazione.

Quest'ultima sarebbe astratta e insoddisfacente. La relazione sanitaria non avrebbe mancato di porre l'accento sulle possibili, e mai prevedibili, complicazioni nel decorso clinico delle malattie del detenuto, anche legate al rischio di reinfezione da COVID-19. Il protocollo di prevenzione del rischio in esame sarebbe generico.

Non sarebbe stata adeguatamente valutato se le dovute terapie potessero essere efficacemente praticate in carcere, posto che una serie di accertamenti, come fatto notare dalla difesa, pur urgenti, non sarebbero stati evasi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto in custodia cautelare, e dell'eventuale loro incompatibilità col regime carcerario, deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge (art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.), sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione in ambiente penitenziario delle terapie di cui egli necessita, come insegna la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, Barberi, Rv. 279250-01; Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018,

Cali, Rv. 272184-01; Sez. 6, n. 34433 del 15/07/2010, Forastefano, Rv. 248166-01; Sez. 5, n. 16500 del 15/03/2006, Lo Giudice, Rv. 234446 01); per ambiente penitenziario intendendosi anche quello costituito dai Centri clinici (oggi, Servizi di assistenza intensificata) dell'Amministrazione penitenziaria e tenuto conto, altresì, della possibilità, consentita dall'art. 11 legge 26 aprile 1975, n. 354 (Ord. pen.), di disporre, anche per gli imputati, il ricovero in luogo esterno di cura, in costanza di detenzione (Sez. 6, n. 175 del 13/01/1999, Molè, Rv. 212716-01). L'ordinanza impugnata non si è discostata da questi principi, di cui ha fatto ragionata e coerente applicazione al caso di specie, superando le lacune motivazionali della prima decisione. L'ordinanza ha infatti preso correttamente le mosse dal quadro sanitario risultante dagli atti e lo ha fedelmente riassunto, facendo risaltare la rispondenza attuale di esso alle terapie praticabili in istituto, o in regime di ricovero esterno, e in tali luoghi effettivamente praticate. Le censure svolte al riguardo dal ricorrente sono di puro fatto, estranee al sindacato che questa Corte è chiamata ad esercitare.

Quanto all'emergenza da Covid-19, questa Corte, prima ancora che essa cessasse, aveva rilevato che l'incompatibilità con il regime carcerario per il rischio di contrarre l'infezione dovesse essere concreta ed effettiva, dovendosi tener conto delle patologie in atto e delle obiettive condizioni dell'istituto penitenziario, alla luce dei contagi ivi censiti e dell'efficacia delle misure di prevenzione atte ad impedirne l'ulteriore diffusione (Sez. 5, n. 35012 del 06/10/2020, Trubia, Rv. 279986-01). L'ordinanza impugnata, dando atto dell'adeguatezza delle misure di prevenzione sanitaria specificamente adottate nell'istituto di pena, appare anche sotto questo profilo impeccabile.

2. La manifesta infondatezza del ricorso ne determina l'inammissibilità, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-
ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 18/10/2022

Il Consigliere estensore
Francesco Centofanti



Il Presidente
Angela Tardio
Angela Tardio

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**
24 FEB 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Centofanti